

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 276

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIPODI, FAGNI e ALÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1994 (*)

Norme per l'assegnazione in locazione di quote del patrimonio immobiliare ai cittadini nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La drammaticità della questione sfratti è nota a tutti; ad oggi sono almeno 800.000 gli sfratti in esecuzione in tutto il nostro Paese, mentre altre centinaia di migliaia sono gli sfratti di cui è stata richiesta l'esecutività nelle preture. Basti per tutti un solo dato: a Roma ai 25.000 sfratti esecutivi vanno aggiunte 45.000 richieste di sfratti pendenti presso la pretura. Tutto ciò impone al Parlamento una decisa azione legislativa capace di dare risposte concrete.

Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, disponeva che gli enti, i comuni e gli Istituti autonomi case popolari destinassero il 50 per cento delle abitazioni disponibili agli sfrattati.

Sull'onda di questo decreto-legge e su richiesta delle associazioni sindacali degli inquilini, alcuni prefetti, nel corso del 1990, hanno emanato ordinanze nelle quali si disponeva l'utilizzo delle case degli enti per un passaggio da casa a casa nei confronti degli sfrattati per i quali era stato richiesto l'uso della forza pubblica. Quello che veniva sancito con le ordinanze dei prefetti era il

fatto che nessuno sfratto doveva avvenire senza la garanzia di un altro alloggio.

Nella realtà il decreto-legge n. 551 del 1988 e le ordinanze dei prefetti sono sostanzialmente rimaste inapplicate a causa della mancanza di norme che realmente impongano agli enti di mettere gli alloggi a disposizione della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 551 del 1988.

Con il presente disegno di legge intendiamo far sì che gli alloggi siano assegnati dalla commissione sopra menzionata che garantisca agli sfrattati, per i quali è previsto l'uso della forza pubblica, il passaggio da casa a casa. In questo modo si toglie agli enti il potere di operare con discrezionalità nelle assegnazioni. Inoltre viene istituita una penale, pari al 50 per cento del valore degli immobili non dichiarati, qualora l'ente non fornisca l'elenco completo degli alloggi disponibili.

Siamo certi che ciò non rappresenta la panacea di tutti i mali ma può contribuire ad alleviare il dramma che centinaia di migliaia di famiglie, soprattutto nelle grandi città, vivono quotidianamente.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Le quote di immobili di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono essere messe a disposizione della commissione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 551 del 1988, che provvede ad individuare l'assegnatario del singolo alloggio.

2. Qualora gli enti obbligati a quanto disposto dal comma 1 non ottemperino a tale obbligo, devono versare al comune una somma pari al 50 per cento del valore degli immobili non messi a disposizione. Tale somma contribuisce ad alimentare il fondo di cui all'articolo 5.

Art. 2.

1. La commissione di cui all'articolo 1, comma 1, verificata la sussistenza degli estremi per l'esecuzione dello sfratto con l'assistenza della forza pubblica, invita lo sfrattando a sottoscrivere il contratto di locazione relativo ad uno degli immobili di cui all'articolo 1, concedendo per tale incombenza un termine non superiore a giorni venti, decorsi i quali si procede comunque all'esecuzione dello sfratto.

Art. 3.

1. La commissione di cui all'articolo 1, comma 1, nell'individuazione dell'alloggio da assegnare tiene conto della grandezza dello stesso in rapporto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Art. 4.

1. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'assegnatario abbia un reddito inferiore ai limiti per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa dell'assegnazione di tale alloggio, corrisponde all'ente proprietario dell'immobile il canone sociale per alloggi pubblici; la quota residua è a carico del comune.

Art. 5.

1. Il comune provvede alle spese di cui all'articolo 4 della presente legge tramite un fondo sociale istituito con trasferimento di fondi propri e mediante trasferimento dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.